

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 settembre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2000, n. 245.

Proroga di termini in materia di acque di balneazione. Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Decollatura Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sora Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 31 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza. Pag. 5

DECRETO 22 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Cosenza Pag. 5

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 3 agosto 2000.

Criteri e modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze IRAP realizzate dalle regioni per la riassetto delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; proroga per l'anno 2000 delle disposizioni emanate per il biennio 1998-1999 con il decreto interministeriale 14 luglio 1998 Pag. 6

Ministero della sanità

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Laguna Diaz Patricia Marlene, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 7

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Angulo Saavedra Vittoria Nicolasa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 7

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Barriventos Ayala Carmen Claudia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 8

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Olivicoltori di Olevano Romano» a r.l., in Olevano Romano Pag. 8

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.R.E.S.» a r.l. in Roma Pag. 9

DECRETO 1° agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Lucana», in Potenza Pag. 9

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Goodyear Italiana, unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 28687). Pag. 10

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, unità di Malcontenta-Venezia. (Decreto n. 28688) Pag. 10

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 28689) Pag. 11

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma, sedi periferiche collegate. (Decreto n. 28690). Pag. 11

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Trasformazioni tessili, unità di Moncalvo. (Decreto n. 28691). Pag. 12

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Colombo confezioni, unità di Trecate. (Decreto n. 28692). Pag. 12

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel - unità di Carini, Cassina de' Pecchi, Castelletto di Settimo Milanese, Cologno Monzese, L'Aquila, Marcanise, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere e Torino. (Decreto n. 28693) Pag. 13

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italtel Sistemi - Gruppo Italtel - unità di Cagliari, Cassina de' Pecchi, Castelletto di Settimo Milanese, Catanzaro, Cernusco sul Naviglio, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino. (Decreto n. 28694). Pag. 13

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, unità di Bologna, Catania, Firenze, Fossano, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino. (Decreto n. 28695) . Pag. 14

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Manifattura Perosa, unità di Perosa Argentina. (Decreto n. 28696) Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria Pag. 16

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio . . Pag. 16

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna. Pag. 16

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio universitario della provincia di Ragusa», in Ragusa Pag. 16

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142**Ministero della sanità**

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 2000.

Recepimento delle direttive 98/73/CE e 98/98/CE, recanti rispettivamente il ventiquattresimo ed il venticinquesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE.

00A09024

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2000, n. 245.

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4636):

Presentato dal Ministro della sanità (VERONESI) il 30 maggio 2000.

Assegnato alla 13^a commissione (Territorio), in sede deliberante, l'8 giugno 2000 con parere delle commissioni 1^a, 5^a, 8^a, 10^a, 12^a, Giunta affari Comunità europee e Parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a commissione, in sede legislativa, il 13 giugno 2000.

Assegnato nuovamente alla commissione, in sede referente, il 13 giugno 2000.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 13 e 15 giugno 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 6 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7182):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 10 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, XIV e Parlamentare questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 13, 18 e 25 luglio 2000.

Esaminato in aula il 26 luglio 2000 ed approvato il 27 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

00G0294

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Decollatura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrale;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Magno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Al presidente della repubblica

Nel consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 12 luglio 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1121/40/Gab. del 14 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Decollatura (Catanzaro), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Magno.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Sora (Frosinone) ed il sindaco nella persona del rag. Enzo Di Stefano;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato, dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sora (Frosinone) è sciolto.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Al presidente della repubblica

Il consiglio comunale di Sora (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Enzo Di Stefano.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il rag. Enzo Di Stefano è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Sora (Frosinone), con deliberazione n. 44 del 27 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sora (Frosinone).

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11933

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3219 del 19 luglio 2000, con la quale l'ufficio A.C.I. - P.R.A. di Cosenza ha comunicato la chiusura dell'ufficio al pubblico nella giornata del 26 luglio 2000, dalle ore 14,45 alle ore 15,45, al fine di poter procedere alla installazione di componenti hardware/software sui server delle apparecchiature in dotazione presso la detta sede;

Visto il provvedimento in data 20 luglio 2000, con il quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro ha autorizzato la chiusura dell'ufficio A.C.I. di Cosenza il giorno 26 luglio 2000, dalle ore 14,45 alle ore 15,45, per i motivi su esposti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza per il giorno 26 luglio 2000, dalle ore 14,45 alle ore 15,45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 31 luglio 2000

p. Il direttore regionale: PERRI

00A11888

DECRETO 22 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Cosenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Cosenza n. 134292 del 9 agosto 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad incendio sviluppatosi nei locali C.E.D., che ha determinato l'interruzione di tutti i servizi informatici, con esclusione delle attività di pubblicità immobiliare nei seguenti giorni: 28 luglio 2000 dalle ore 10,30 alle ore 14, 31 luglio 2000 dalle ore 8,30 alle ore 14 e giorno 1° agosto 2000 dalle ore 8,30 alle ore 14;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

Regione Calabria:

ufficio del territorio di Cosenza:

il 28 luglio 2000, dalle ore 10,30 alle ore 14;

il 31 luglio 2000, dalle ore 8,30 alle ore 14;

il 1° agosto 2000, dalle ore 8,30 alle ore 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 agosto 2000

p. *Il direttore compartimentale*: SANTORO

00A11934

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 agosto 2000.

Criteri e modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze IRAP realizzate dalle regioni per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; proroga per l'anno 2000 delle disposizioni emanate per il biennio 1998-1999 con il decreto interministeriale 14 luglio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina di tributi locali;

Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 1998, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1;

Visto il comma 4 del predetto art. 42 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Visto l'art. 42, comma 7, del citato decreto legislativo n. 446/1997;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, datato 14 luglio 1998, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità richiamate dal sopra indicato art. 42, comma 4;

Visto, in particolare, l'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, il quale ha previsto che le disposizioni in esso contenute regolano la materia limitatamente agli anni 1998 e 1999;

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante norme in materia di federalismo fiscale;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'art. 10 della citata legge n. 133 del 1999;

Tenuto conto che l'art. 13, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e l'art. 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover confermare solo per l'anno 2000 i criteri e le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eccedenze IRAP realizzate dalle regioni, per la riassegnazione delle somme necessarie al fondo di compensazione interregionale, già fissati dal citato decreto interministeriale del 14 luglio 1998, ad eccezione di quelle previste dall'art. 3, riguardanti disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le quali, a partire dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non si dà più luogo al recupero delle eccedenze;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono prorogate per l'anno 2000 le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 14 luglio 1998, ad eccezione di quelle previste dall'art. 3, riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le quali, a partire dall'anno 2000, non si dà

più luogo al recupero delle eccedenze, ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Roma, 3 agosto 2000

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

00A11935

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Laguna Diaz Patricia Marlene, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Laguna Diaz Patricia Marlene ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciada en enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1990 presso la Universidad de San Martin de Porres - Lima (Perù) dalla sig.ra Laguna Diaz Patricia

Marlene, nata a Lima (Perù) il giorno 17 novembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Laguna Diaz Patricia Marlene è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno,

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11889

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Angulo Saavedra Vittoria Nicolasa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Angulo Saavedra Vittoria Nicolasa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciada en enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1990 presso la Universidad de San Martin de Porres - Lima (Perù) dalla sig.ra Angulo Saavedra Vittoria Nicolasa, nata a Arequipa (Perù) il giorno 10 settembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Angulo Saavedra Vittoria Nicolasa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11893

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Barrientos Ayala Carmen Claudia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barrientos Ayala Carmen Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1998 presso la Universidad de San Martin de Porres - Lima (Perù) dalla sig.ra Barrientos Ayala Carmen Claudia, nata a Lima (Perù) il giorno 17 ottobre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Barrientos Ayala Carmen Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11894

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Olivicoltori di Olevano Romano» a r.l., in Olevano Romano.

IL REGGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 8 aprile 1975 la società cooperativa «Olivicoltori di Olevano Romano» a r.l., con sede in Olevano Romano (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Vincenzo Pellegrino;

Vista la nota prot. 1795 del 22 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Olivicoltori di Olevano Romano» a r.l., con sede in Olevano Romano (Roma), via Roma 17, costituita con rogito notaio Bruno Muriani in data 4 dicembre 1966, rep. 221272 tribunale di Roma, registro società 2650/66, BUSC 15008, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11891

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.R.E.S.» a r.l., in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 17 novembre 1971 la società cooperativa «C.R.E.S.» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Armando Di Stefano;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1972 con il quale viene nominato commissario liquidatore rag. Aldo Tabili, in sostituzione dell'avv. Armando Di Stefano, rinunciatario;

Vista la nota prot. 2130 del 3 aprile 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte eventuali pendenze patrimoniali ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «C.R.E.S.» a r.l., con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 133, costituita con rogito notaio Antonio Pastore in data 1° marzo 1946, rep. 1873 tribunale di Roma, registro società 813/46, BUSC 13845 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 luglio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A11892

DECRETO 1° agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Lucana», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa a r.l. «La Lucana», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Sivilia G. in data 18 marzo 1953, registro società n. 369 del tribunale di Potenza, BUSC n. 312.

Potenza, 1° agosto 2000

Il direttore provinciale del lavoro: GRIPPA

00A11890

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Goodyear Italiana, unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 28687).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraccitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 marzo 2000 al 20 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Goodyear Italiana;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopraccitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 marzo 2000 al 20 marzo 2001, della ditta S.p.a. Goodyear Italiana, con sede in Cisterna di Latina, unità di Cisterna di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11936

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, unità di Malcontenta-Venezia. (Decreto n. 28688).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraccitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 febbraio 2000 al 14 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopraccitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 febbraio 2000 al 14 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, con sede in Venezia-Malcontenta (Venezia), unità di Malcontenta-Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11937

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 28689).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Industrie meccaniche siciliane;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 maggio 2000 al 26 novembre 2000, della ditta S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo, unità di Priolo Gargallo (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11938

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma, sedi periferiche collegate. (Decreto n. 28690).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 7 ottobre 1999 e 18 novembre 1999, tra la ditta S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001 della ditta S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia, con sede in Roma e unità di Roma, sedi periferiche collegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11939

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Trasformazioni tessili, unità di Moncalvo. (Decreto n. 28691).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 ottobre 1999, al 10 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. Trasformazioni tessili;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2000 con il quale è stata già approvata la CIGS per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 14 agosto 2000, nel quale per mero errore materiale è stata indicata quale data di decorrenza il 1° ottobre 1999 in luogo dall'11 ottobre 1999;

Considerato che l'azienda sopracitata ha già usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale a vario titolo per venticinque mesi e diciassette giorni nell'attuale quinquennio;

Ritenuto pertanto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, fino alla data del 24 agosto 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 ottobre 1999 al 24 agosto 2000, della ditta S.p.a. Trasformazioni tessili, sede in Torino, unità di Moncalvo (Asti).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 28137 del 14 aprile 2000 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11940

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Colombo confezioni, unità di Trecate. (Decreto n. 28692).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, nel decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1999, al 30 aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Colombo confezioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto pertanto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000, della ditta S.r.l. Colombo confezioni, sede in Trecate, unità di Trecate (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11941

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel - unità di Carini, Cassina de' Pecchi, Castelletto di Settimo Milanese, Cologno Monzese, l'Aquila, Marcianise, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere e Torino. (Decreto n. 28693).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessiva del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel - sede in Milano, unità di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), l'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11942

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italtel Sistemi - Gruppo Italtel - unità di Cagliari, Cassina de' Pecchi, Castelletto di Settimo Milanese, Catanzaro, Cernusco sul Naviglio, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino. (Decreto n. 28694).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Italtel Sistemi - Gruppo Italtel;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Italtel Sistemi - Gruppo Italtel - sede in Milano, unità di Cagliari, Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Catanzaro, Cernusco sul Naviglio (Milano), Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Taranto, Torino.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11943

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, unità di Bologna, Catania, Firenze, Fossano, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino. (Decreto n. 28695).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 23 febbraio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di

porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2002;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2002 della ditta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, sede in Torino, unità di Bologna, Catania, Firenze, Fossano, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11944

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Manifattura Perosa, unità di Perosa Argentina. (Decreto n. 28696).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Manifattura Perosa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Manifattura Perosa sede in Milano unità di Perosa Argentina (Torino) delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11945

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera E, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fre-

sca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che, autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE numeri 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall' A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale per la regione Calabria**

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 28 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

00A11895

**Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale per la regione Lazio**

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 17 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

00A11896

**Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna**

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 20 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

00A11897

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA****Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato
«Consorzio universitario della provincia di Ragusa»,
in Ragusa.**

Con decreto ministeriale 7 agosto 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio universitari della provincia di Ragusa», con sede in Ragusa, e ne è stato approvato lo statuto.

00A11947

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651205/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 0 5 0 0 0 *

L. 1.500

€ 0,77